



CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

CASTEL D'AZZANO - BUTTAPIETRA – VIGASIO - MOZZECANE
PROVINCIA DI VERONA

Comando di Castel d'Azzano, Via Castello, n°26 - 37060 Castel d'Azzano. Tel.0459215928 Fax 0459215932
Ufficio di Buttapietra, Via XXIV Aprile, n° - 37060 Buttapietra. Tel. e Fax 0456661689
Ufficio di Vigasio, Via I. Montemezzi, n° 17 - 37068 Vigasio. Tel. 0457363700 Fax 0457364473
Ufficio di Mozzecane Via Bon Brenzoni, n° 26 – 37060 Mozzecane Tel 0456335805 Fax 0456335833

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE, IL SERVIZIO, L'UNIFORME E L'ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI CASTEL D'AZZANO, DI BUTTAPIETRA, DI VIGASIO E DI MOZZECANE

Art. 1

Corpo Intercomunale di Polizia Locale.

I Comuni svolgono, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 marzo 1986, n. 65, e della Legge Regionale 9 agosto 1988, n. 40, le funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e ogni altra attività di polizia nelle materie di propria competenza e in quelle a essi delegate.

A tal fine, è organizzato tra i Comuni di Castel d'Azzano, Buttapietra, Vigasio e Mozzecane, il Corpo Intercomunale di Polizia Locale, gestito nelle forme previste dalla convenzione deliberata dai Consigli Comunali dei quattro Comuni, in ossequio alle norme vigenti.

Art. 2

Le Amministrazioni Comunali e il Servizio di Polizia Locale. Funzioni dei Sindaci e del comandante il Servizio di P.L..

Le funzioni, la costituzione dell'organico, la sua definizione, sono stabilite dalla Convenzione deliberata pariteticamente dai Consigli Comunali di Castel d'Azzano, di Buttapietra, Vigasio e Mozzecane.

Al Corpo di Polizia Locale sovrintende il comandante, il quale risponde direttamente ai Sindaci dei tre Comuni o ai loro delegati che, in seno alla Consulta dei Sindaci, Organo d'indirizzo e controllo previsto dalla Convenzione tra i Comuni, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite.

Il comandante, avvalendosi della collaborazione del vice comandante, gestisce le risorse umane, gli impieghi di esse e dei mezzi e materiali in dotazione, e quindi l'operatività del Corpo di P.L., assicurando il buon andamento e l'imparzialità dell'attività svolta.

Art. 3

Svolgimento del servizio di P.L.

L'attività di polizia si svolge, di norma, negli ambiti territoriali dei Comuni di Castel d'Azzano, di Buttapietra, di Vigasio e di Mozzecane, o di altro ente presso il quale il personale sia distaccato o comandato.

Sono ammessi distacchi o comandi degli addetti al servizio, previa intesa tra gli enti interessati e previa comunicazione al Prefetto, solamente allorquando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia locale e la disciplina rimanga quella dell'Ente di appartenenza.

Sono autorizzate dai Sindaci – anche disgiuntamente – missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e rappresentanza o di soccorso, in caso di calamità e disgrazie o di rinforzo ad altri corpi e servizi, in particolari occasioni stagionali o eccezionali; le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità, dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza o per inderogabili indagini di polizia giudiziaria.

Art. 4

Attività e funzioni.

Il personale addetto al Corpo Intercomunale di Polizia Locale – entro gli ambiti territoriali di riferimento – svolge un ruolo di prevenzione, di controllo, di vigilanza, di sanzione e repressione su violazioni prevalentemente di tipo amministrativo.

Gli incarichi degli addetti sono amministrativi, giudiziari e di sicurezza.

In sintesi i ruoli e le funzioni si possono raggruppare come segue:

Polizia Locale (polizia urbana, rurale, edilizia, annonaria, ambientale, amministrativa, mortuaria, ecologica, tributaria e tutto quanto relativo alle competenze trasferite dallo Stato).

Polizia Giudiziaria in forza del Codice di Procedura Penale.

Polizia Stradale ai sensi del "Nuovo Codice della Strada".

Polizia di pubblica sicurezza in collaborazione con le altre forze dell'ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.).

Secondo la legge dello Stato (Legge 7 marzo 1986, n. 65), le funzioni della **Polizia Locale** si concretizzano in compiti di:

Prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme di Polizia Locale.

Vigilanza sull'osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti e delle ordinanze le cui esecuzione è di competenza della Polizia Locale urbana e rurale.

Svolgimento di Servizi di Polizia Stradale.

Esecuzione di servizi informativi, di accertamento e di rilevazione connessi ai compiti di istituto.

Vigilanza e conservazione del patrimonio pubblico.

Prestazione di servizi d'ordine, vigilanza e scorta.

Controllo di Esercizi commerciali e edilizi.

Ai sensi dell'art. 5 c. 1 lettera a) della Legge quadro 7 marzo 1985, n. 65 viene indicata la funzione di **Polizia Giudiziaria**. L'art. 55 del Codice di Procedura Penale definisce nello specifico i compiti da adempiere che sono sintetizzati in:

Prendere notizia dei reati o dei fatti che presentano sospetto di costituire reato.

Impedire che tali fatti vengano portati a conseguenze ulteriori.

Assicurare le fonti di prova.

Ricerca gli autori di reato.

Raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale.

Effettuare notifiche di atti giudiziari su richiesta delle Procure e dei Tribunali.

Da ultimo, per i reati di competenza del Giudice di Pace è demandata alla Polizia Locale l'effettuazione di tutte le azioni connesse alle indagini sino alla citazione in giudizio finale.

Nelle funzioni di polizia giudiziaria gli operatori di P. L. rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria, il comandante, il vice-comandante, gli ispettori e gli istruttori di P. L. rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

In ossequio al Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", il quale, all'art. 12 prevede che l'espletamento dei Servizi di **Polizia Stradale** spetti ai Corpi e ai Servizi di Polizia Locale, gli operatori, in tali ambiti assumono la qualifica di agenti e ufficiali di Polizia Stradale e svolgono le seguenti attività:

Prevenzione e repressione delle violazioni alle norme del Codice della Strada.

Rilevamento degli incidenti stradali.

Predisposizione ed esecuzione di servizi diretti a regolare il traffico.

Scorte per la sicurezza della circolazione.

Tutela e controllo sull'uso della strada.

Concorso in operazioni di soccorso automobilistico (infortunistica stradale).

E' inoltre compito della **Polizia di Sicurezza** proteggere gli interessi della collettività locale in modo diretto attraverso le seguenti mansioni:

Il mantenimento dell'ordine pubblico.

Il controllo dell'incolumità dei cittadini e delle proprietà.

La cura dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle Province e dei Comuni.

L'intervento nel caso di pubblici e privati infortuni.

Gli addetti alla P. L. operano nel territorio comunale a diretto contatto con i cittadini ascoltando le loro esigenze legate alla vivibilità, alla qualità urbana e ai fenomeni che generano insicurezza.

Altri compiti cui la **Polizia Locale** è chiamata a rispondere:

- Protezione Civile
- Educazione stradale nelle scuole
- Relazioni con il pubblico
- Gestione dei verbali
- Attività amministrative (concessioni, autorizzazioni e nulla osta)
- Ausilio al Sindaco nei compiti di Pubblica sicurezza
- Gestione del personale
- Gestione dei mezzi operativi
- Trattamenti sanitari obbligatori

- Supporto agli Uffici Elettorali Comunali
- Attività di rappresentanza.

Compatibilmente con le esigenze dei servizi d'istituto, la Polizia Locale può essere autorizzata a svolgere servizi di sicurezza ed assistenza anche per conto di enti non statali e di privati. Le spese e quant'altro dovuto per l'esecuzione del servizio potranno essere poste a carico dei richiedenti.

Art. 5

Disposizioni particolari in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Nell'esercizio delle funzioni di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di P. L., messo a disposizione, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il Sindaco.

Gli addetti al Corpo Intercomunale di P. L. ai quali è conferita la qualità di agente di P. S. portano, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati, in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità di regolamento, anche fuori del servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'art. 3.

Il Sindaco, sentito il Prefetto, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza, qualora accerti il venir meno di alcuno dei seguenti requisiti:

- 1) godimento dei diritti civili e politici;
- 2) non aver subito condanna, a pena detentiva, per delitto non colposo, o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- 3) non essere stato espulso dalle Forze Armate o dai corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Art. 6

Organico.

Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale è costituito da:

- n. 1 Comandante;
- n. 1 Vice-Comandante;
- n. 5 Addetti al coordinamento e controllo;
- n. 10 Operatori di Polizia Locale.

Il comandante propone alla Consulta dei Sindaci i gradi e i relativi distintivi da assegnare ai singoli addetti.

I distintivi di grado sulle uniformi degli addetti, compresi quelli più alti del comandante e dei vice comandanti, sono quelli stabiliti dalla Regione del Veneto nell'allegato "C" della D.G.R. 2689 del 6 agosto 2004.

L'organico del Corpo di P.L. è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'art. 7, comma II, della legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, e dall'art. 5 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 40, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001.

La copertura delle posizioni superiori può essere riservata al personale dipendente che

abbia acquisito la professionalità all'interno del servizio.

Art. 7

Disposizioni sul Servizio Associato.

Il Comune di Castel d'Azzano è individuato come Comune capofila per la gestione unitaria delle procedure amministrative necessarie per l'acquisizione e il mantenimento delle risorse.

Nelle strutture immobiliari di proprietà comunale esistenti in Castel d'Azzano è situato il Comando del Corpo Intercomunale, nelle strutture esistenti in Buttapietra, in Vigasio e in Mozzecane sono site le sedi secondarie. Al fine di rendere agevole il rapporto tra le quattro sedi, i Comuni convenzionati si impegnano a finanziare la realizzazione di idonei collegamenti telematici.

Il Corpo Intercomunale attiva sportelli di apertura al pubblico nei giorni di martedì, giovedì e sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, presso il Comando di Castel d'Azzano, nei giorni di giovedì e sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede di Buttapietra e nei giorni di martedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e di venerdì, dalle ore 11.30 alle ore 12.30, presso la sede di Vigasio, nei giorni di giovedì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e il sabato dalle ore 8,00 alle ore 11,00, presso la sede di Mozzecane.

Gli addetti in servizio rispondono con il pronto intervento alle chiamate indirizzate ad un unico recapito telefonico. Nei periodi di tempo fuori dal servizio, rispondono con la pronta reperibilità – che è opportunamente organizzata per risolvere le emergenze, alle quali non è oggettivamente possibile far fronte negli orari normali di lavoro – alle chiamate indirizzate ad un altro recapito telefonico, unico anche questo per i quattro Comuni.

Nel Comando è organizzato tecnicamente il servizio e sono gestiti gli atti ed i provvedimenti che sono pienamente efficaci per tutti i Comuni convenzionati.

Art. 8

Organizzazione dell'attività di Polizia Locale.

Stanti le esigenze di razionalizzare il più possibile l'esecuzione di tutte le attività assegnate alle competenze della Polizia Locale, in maniera tale da liberare in massima misura le risorse umane a disposizione per il controllo e la vigilanza del territorio, gli appartenenti al Corpo Intercomunale sono divisi in quattro gruppi di lavoro, per mansioni specificatamente assegnate, delle quali si propone un elenco a scopo esemplificativo e non esaustivo:

Polizia stradale Gestione verbali Contenzioso (ricorsi) Infortunistica stradale Educazione stradale e Corsi recupero punti patente (7 addetti)	Vigilanza edilizia, commerciale, artigianale Ecologia e sicurezza delle abitazioni e delle attività lavorative. Infortuni sul lavoro. Controlli rurali (3 addetti)	Accertamenti anagrafici Notifiche Cessioni di fabbricato Pratiche stranieri (ospitalità, lavoro, certificati idoneità locali) (5 addetti)	Polizia amministrativa (autorizzazioni feste, fiere e sagre, spettacoli, ecc.) Amministrazione del Corpo (liste servizi, rendiconti, determine di spesa, ecc.) (2 addetti)
---	--	---	--

A tal fine il personale è selezionato favorendo in primo luogo scelte e attitudini personali, in secondo luogo esigenze organizzative e diverse tipologie contrattuali, ma deve comunque assicurare un'indispensabile intercambiabilità onde fronteggiare situazioni di necessità e garantire una individuale completezza professionale. In ogni gruppo di lavoro è individuato un responsabile del procedimento.

Le pratiche contemplate nei predetti gruppi di lavoro, di norma, vengono assegnate presso il Comando di Castel d'Azzano dal Comandante e/o dal Vice Comandante. Qui sono conferite quotidianamente a cura degli addetti alla P.L. e il lavoro viene poi svolto nella stessa sede del Comando o presso le sedi di Buttapietra, di Vigasio e di Mozzecane, ovvero sul territorio dei quattro Comuni, qualora, naturalmente, si tratti di servizio da svolgersi all'esterno. Gli operatori hanno libero accesso a tutte le sedi di lavoro: ognuno ha le chiavi dei quattro uffici di P.L. e delle quattro sedi municipali. Per servizio possono avvalersi dei veicoli e delle dotazioni tecnologiche messe a disposizione dalle quattro Amministrazioni.

Tutti gli addetti, tenendo in debito conto le necessità e le priorità delle mansioni affidate, nonché i servizi di assistenza al pubblico negli uffici delle quattro sedi, sono tenuti a turnare nell'attività di pattugliamento, da esplicarsi con una pattuglia automontata, composta di due addetti armati e protetti da giubbotto antiproiettile e antitaglio, dotata di rilevatore d'incidenti, etilometro, telelaser, ecc., in costante collegamento telefonico con il comando e le sedi periferiche, con continui spostamenti nelle varie località dei quattro Comuni; sono tenuti inoltre a prestare servizio di viabilità lungo le strade, nelle piazze e negli incroci e davanti le scuole.

Art. 9

Accesso al Servizio nel Corpo Intercomunale di Polizia Locale.

Ad integrazione delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti per l'accesso al servizio di P. L. gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al Servizio di Polizia Locale;
- b) titolo di studio previsto per le singole qualifiche dal regolamento dei Concorsi;
- c) trovarsi nelle condizioni soggettive previste dall'art. 5 – secondo comma, della Legge 65/1986.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pene detentive per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione, che sono stati ammessi a prestare servizio civile ai sensi della Legge 8 luglio 1998, n. 230;

- d) di essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motocicli da individuare espressamente nel bando di concorso in relazione alle mansioni;
- e) essere in grado di condurre autoveicoli, motocicli e velocipedi.

L'idoneità fisica e psichica al servizio di Polizia Locale esclude il riscontro, nei soggetti interessati, di quelle imperfezioni e infermità, che sono causa di non idoneità al servizio militare, contenute nell'elenco di cui al Decreto del Ministro della Difesa del 29 novembre 1995, pubblicato nella G.U. 4 dicembre 1995, n° 283.

Si prescinde dall'accertamento dei requisiti psico-fisici sopra menzionati in caso di progressione interna – anche tramite procedura concorsuale – di personale comunale, qualora gli

aspiranti ricoprono un profilo di Polizia Locale e siano in possesso della qualifica di Agente di P. S..

L'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici viene effettuato sul personale da assumere dai medici dell'ULSS/Settore Igiene Pubblica di Verona. Il mancato possesso dei requisiti previsti nel presente articolo comporta l'esclusione dalle procedure di reclutamento.

L'Amministrazione Comunale competente ad assumere, in sede di approvazione del bando di concorso per la copertura dei posti, può disporre che i concorrenti, prima di essere ammessi a sostenere le prove di esame, siano sottoposti ad una prova psico-attitudinale, stabilendone i criteri, modalità e condizioni.

L'esito negativo della prova psico-attitudinale comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 10

Aggiornamento professionale e addestramento.

L'aggiornamento professionale viene costantemente assicurato all'interno del Corpo Intercomunale di P. L. mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza; l'aggiornamento viene perseguito anche mediante la partecipazione a seminari e giornate di studio.

La formazione degli addetti alla Polizia Locale viene effettuata in conformità alla normativa sulla formazione del personale prevista dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 40, dai Regolamenti organici del Personale comunale e dall'art. 4 comma 2 lettera d) ed art. 23 del C.C.N.L. 1998/2001 del C.C.N.L. Regioni/Autonomie locali.

Le Amministrazioni Comunali favoriscono forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale degli appartenenti al Corpo Intercomunale di P. L..

E' promossa la partecipazione a corsi base teorico-pratici, per gli operatori di prima nomina, sulle leggi e sui regolamenti generali e locali, riguardanti l'attività della P. L.; sullo svolgimento pratico del servizio d'istituto.

E' altresì favorita la partecipazione degli appartenenti all'Ufficio di P. L. a corsi di aggiornamento professionale teorico-pratici, a corsi di pratica di armi ed esercitazioni di tiro con la pistola presso poligoni autorizzati.

L'addetto alla P. L. che è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui l'Amministrazione, alla quale è organico, lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione Comunale di riferimento.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente per i dipendenti degli Enti Locali.

La partecipazione con profitto ai corsi di aggiornamento o di riqualificazione professionale promossi o riconosciuti dalla Regione o dai Comuni, mediante rilascio di apposita certificazione di frequenza, costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali del Servizio, secondo quanto stabilito dalla legge e dai Regolamenti Comunali dei Concorsi.

Le Amministrazioni comunali incentivano gli addetti alla P. L. a frequentare appositi corsi di difesa personale tenuti da istruttori abilitati.

Tutto il personale di Polizia Locale viene addestrato al pronto soccorso sanitario sul posto e segue anche periodici corsi di aggiornamento.

Art. 11

Uniforme di servizio.

Tutte le attività vengono svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato dal comandante.

Le Amministrazioni comunali forniscono le risorse per l'uniforme di servizio e per quanto necessita per gli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale.

Le caratteristiche delle uniformi sono determinate dalla Delibera di Giunta Regionale Veneta n. 2689 del 6 agosto 2004 e successive modificazioni, con la quale si danno disposizioni alle Polizie Locali in merito alla disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione.

E' fatto obbligo al personale addetto al servizio di polizia della strada, in orario notturno o con scarsa visibilità, di indossare capi ad alta visibilità, di color giallo rifrangente; è fatto obbligo pure di proteggere la propria personale incolumità, nell'espletare compiti di polizia ad alto rischio, indossando giubbotti antiproiettile ed antitaglio; è fatto divieto a tutti gli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

Art. 12

Caratteristiche di quantità e durata dei capi d'uniforme, degli accessori e dell'equipaggiamento individuale.

I periodi di fornitura, le quantità dei capi delle uniformi, gli accessori da indossare, nonché gli oggetti di equipaggiamento personale, sono stabiliti come di seguito descritto:

1. UNIFORME ORDINARIA

a) Uniforme Ordinaria Invernale (O.I.)

- Berretto rigido invernale: 1 ogni anno;
- Giacca: 1 ogni 2 anni;
- Pantalone: 1 ogni anno;
- Gonna (personale femminile in alternativa al pantalone): 1 ogni anno;
- Camicia azzurra a maniche lunghe: 2 ogni anno;
- Maglione a V: 1 ogni 2 anni;
- Maglione sottogiacca a "V": 1 ogni 3 anni;
- Pullover: 1 ogni 2 anni;

- Cravatta blu notte a nodo verticale: 1 ogni 2 anni;
- Maglione “collo alto”: 1 ogni anno;
- Distintivi di grado e mostrine per Ispettori, Istruttori e Agenti; alamari per commissari: alla bisogna con i singoli capi d’uniforme;
- Nastrini normali delle decorazioni e distintivi: alla bisogna con i singoli capi d’uniforme;
- Guanti di pelle neri e bianchi: 1 paio ogni 2 anni;
- Guanti impermeabili–traspiranti: 1 paio ogni 2 anni;
- Calze invernali blu scuro: 4 paia ogni anno;
- Gambaletti o collant (personale femminile): 10 paia ogni anno;
- Stivali invernali (personale femminile): 1 paio ogni 2 anni;
- Scarponcini invernali (personale maschile e femminile): 1 paio ogni 2 anni;
- Cappotto di panno castorino: 1 ogni 5 anni;
- Copripantalone impermeabile–traspirante: 1 ogni 5 anni;
- Cintura nera in pelle: 1 ogni 2 anni;
- Giacca a vento con imbottitura interna estraibile: 1 ogni 4 anni;
- Cinturone bianco con fibbia dorata e stemma regionale con fondina e pistola, portamanette e manette, portamazza e mazzetta di segnalazione: 1 set ogni 5 anni;
- Basco oppure berretto operativo invernale: 1 ogni 2 anni;

b) Uniforme Ordinaria Estiva (O.E.)

- Berretto rigido estivo: 1 ogni anno;
- Berretto operativo estivo: 1 ogni anno;
- Giacca estiva: 1 ogni 2 anni;
- Camicia bianco–azzurra a mezze maniche e pantalone: 2 ogni anno;
- Pantalone estivo: 1 ogni anno;
- Gonna (personale femminile in alternativa al pantalone): 1 ogni anno;
- Cravatta blu notte a nodo verticale: 1 ogni 2 anni;
- Cintura estiva bianca in canapa: 1 ogni anno;
- Distintivi di grado e mostrine per Ispettori, Istruttori e Agenti; alamari per Commissari: alla bisogna con i singoli capi d’uniforme;
- Nastrini normali e distintivi metallici: alla bisogna con i singoli capi d’uniforme;
- Calze estive blu scuro: 4 paia ogni anno;
- Gambaletti o collant colore neutro per il personale femminile: 10 paia ogni anno;
- Scarpe basse (personale femminile): 1 paio ogni 2 anni;
- Scarpe basse (personale maschile): 1 paio ogni 2 anni;
- Scarpe basse ½ stagione (personale femminile): 1 paio ogni 2 anni;
- Scarpe basse ½ stagione (personale maschile): 1 paio ogni 2 anni;
- Impermeabile: 1 ogni 5 anni;
- Giubbino leggero estivo: 1 ogni 4 anni;
- Tubolari per camicia: alla bisogna;

2. UNIFORME DI SERVIZIO PER INTERVENTI STRAORDINARI

(i capi di questa uniforme vengono acquistati e sostituiti al bisogno).

a) Uniforme di Servizio per Interventi Straordinari Invernale (S.I.S.I.)

- Basco oppure berretto operativo invernale;
- Combinazione operativa;
- Maglione “collo alto”;
- Fazzoletto;
- Pile;
- Guanti impermeabili/traspiranti;
- Guanti leggeri;
- Distintivi di grado;
- Stivaletti di sicurezza;
- Combinazione impermeabile leggera;
- Cinturone operativo con fondina e pistola, portamanette e manette, portamazza e mazza.

b) Uniforme di Servizio per Interventi Straordinari Estiva (S.I.S.E.)

- Berretto operativo estivo;
- Maglietta polo e pantaloni operativi;
- Cintura estiva;
- Guanti leggeri;
- Distintivi di grado;
- Stivaletti di sicurezza;
- Combinazione impermeabile leggera;
- Cinturone operativo con fondina e pistola, portamanette e manette, portamazza e mazza.

L'uniforme deve essere sempre conservata con la massima cura, mantenuta costantemente pulita e in perfetto ordine.

Eventuali sostituzioni dei capi d'uniforme d'uniforme, degli accessori e degli equipaggiamenti individuali, sono effettuate solo per rovina fortuita o deterioramento d'uso contestualmente alla riconsegna del bene sostituito, con la richiesta scritta e la giustificazione del consegnatario.

Art. 13

Attribuzioni e doveri degli addetti alla Polizia Locale.

I componenti il Corpo Intercomunale di P. L. non possono essere impiegati in mansioni diverse da quelle inerenti alle funzioni istituzionali del Servizio stesso e da quanto previsto dai Regolamenti Organici del Personale Dipendente.

Sono tenuti ad osservare ed assolvere con ogni cura ed assiduità i doveri d'ufficio e di servizio, con sicura conoscenza e sotto la stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute collaborando tra loro e sostituendosi a vicenda in caso di assenza o impedimento, in modo da assicurare sempre un ottimo servizio.

Indipendentemente dai corsi di istruzione alla cui partecipazione possono essere iscritti dall'Amministrazione comunale a cui sono organici, essi devono curare il proprio perfezionamento, in modo da essere sempre in grado di osservare e far osservare le norme e le disposizioni di legge e regolamenti.

Devono mantenere il segreto circa gli affari trattati o che sono venuti a loro conoscenza per ragioni d'ufficio; tenere costantemente e ovunque contegno e modi corretti e distinti.

Alla ripresa del servizio, dopo qualsiasi assenza, hanno il dovere di prendere subito conoscenza delle disposizioni emanate nel frattempo.

Venendo a conoscenza di avvenimenti gravi o comunque importanti, che rendono indispensabile o, per lo meno necessaria la loro opera, gli addetti alla P. L. liberi dal servizio, devono sollecitamente mettersi a disposizione dell'Ufficio.

Gli appartenenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale sono direttamente responsabili verso le rispettive Amministrazioni e verso terzi, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti e delle leggi stesse.

Art. 14

Attribuzioni della Consulta dei Comuni.

Alla Consulta dei Comuni, composta dai Sindaci dei quattro Comuni, o dai loro delegati, spetta la verifica ed il controllo della funzionalità del Corpo Intercomunale, con le seguenti competenze:

- approvare gli indirizzi dell'attività del servizio;
- proporre l'acquisizione di nuove attrezzature di interesse comune;
- verificare l'andamento del servizio e disporre quanto necessario per migliorarne la funzionalità;
- valutare le proposte di collaborazione con altri enti, da sottoporre ai competenti organi comunali;
- verificare il piano annuale degli obiettivi prima della successiva approvazione da parte delle Giunte Comunali dei Comuni convenzionati.

Art. 15

Attribuzioni e doveri particolari del comandante il Servizio Associato di Polizia Locale.

Al comandante competono le attribuzioni ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.

Il comandante, avvalendosi della collaborazione del vice comandante, realizza l'organizzazione tecnica operativa del Corpo Intercomunale; egli cura la gestione unitaria delle procedure amministrative necessarie per l'acquisizione e il mantenimento delle risorse, quali veicoli, mezzi tecnici e informatici e materiali, comprese le uniformi e tutti i beni di consumo quotidiano.

Provvede a tutti i servizi, diurni e notturni, ordinari e straordinari d'istituto, con particolare riguardo a quelli della viabilità cittadina e ai servizi speciali in occasione di cerimonie, feste, spettacoli pubblici e simili.

Compie frequenti ispezioni per accertarsi che tutti gli appartenenti al servizio di P. L. adempiano i loro doveri.

Deve curare in modo particolare che il personale sia irreprensibile nel portamento, nella condotta e nell'uniforme.

Si presenta a colloquio con i Sindaci e/o con i responsabili amministrativi ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio.

Presenta alla Consulta dei Comuni, sia a richiesta che d'iniziativa, tutte le proposte atte

a migliorare in qualsiasi campo le attività comunali.

Segue attentamente e diligentemente i problemi della viabilità accertando, attraverso dati statistici e segnalazioni, le località in cui più frequentemente avvengono incidenti.

Raccoglie i dati relativi al movimento dei veicoli e dei pedoni sulle vie principali e nei punti nevralgici per intensità di traffico, proponendo a chi di dovere tutti quei provvedimenti che riterrà utili agli effetti di una più sicura e spedita circolazione nell'ambito del territorio dei quattro Comuni.

Tiene periodici rapporti per impartire le necessarie direttive di massima sull'espletamento dei servizi e per meglio conoscere e vagliare le necessità degli operatori e le esigenze dei servizi stessi.

Sovrintende alla buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione al Servizio di P. L. subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari.

Gli sono specialmente affidati: le proposte in ordine alla conciliazione delle varie contravvenzioni alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze municipali e la trasmissione alle autorità competenti dei verbali di contravvenzione non conciliabili o non conciliati; il parere istruttorio sulle richieste dei permessi riflettenti le occupazioni di suolo pubblico e su quelle per il commercio ambulante, curandone la vigilanza a concessione avvenuta e su ogni altra pratica amministrativa del genere inviata al Corpo di P. L. dalle Amministrazioni per l'esame e competenza specifica; la destinazione a servizi fuori sede, preventivamente autorizzati dai Sindaci – anche disgiuntamente – degli operatori all'uso richiesti; la competenza di esprimere il parere sulle domande di permesso, congedo, aspettativa, ecc., presentate dagli operatori; l'inoltro delle proposte di elogi e di ricompense speciali da conferirsi ai componenti il Corpo di P. L. ritenuti meritevoli; il controllo e la trasmissione alla competente autorità giudiziaria dei processi verbali di fermo o di arresto.

Esegue personalmente gli incarichi che gli sono affidati dai responsabili dei Settori, dai Sindaci o dagli Assessori delegati.

Cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'autorità giudiziaria, con le forze di polizia dello Stato, con gli altri corpi e servizi di polizia locale, per garantire il buon andamento generale dei servizi d'ordine pubblico nello spirito di una cordiale, fattiva collaborazione.

Il vice comandante coadiuva e sostituisce il comandante in tutte le sue attribuzioni.

Art. 16

Doveri particolari degli operatori di P. L.

Gli operatori di P. L. in modo particolare devono:

- vigilare sul buon funzionamento di tutti i servizi pubblici;
- esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze municipali;
- accertare e contestare le contravvenzioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
- fare rapporto puntualmente al comandante o ai vice comandanti in tutti i casi in cui il loro servizio sia stato da questi richiesto, ovvero nei casi in cui la prestazione sia richiesta da altri in maniera contingente o avvenga per iniziativa autonoma;
- limitarsi a fare riferimento, nel contestare le contravvenzioni, alle disposizioni violate,

evitando inutili e spiacevoli discussioni e rinviando l'interessato al comandante o ai vice comandanti la P. L. per ogni eventuale contestazione;

- prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessaria la loro opera;
- essere premurosi e gentili con coloro che chiedono notizie, indicazioni o assistenza cercando di assecondarli nel migliore modo possibile, tenendo costantemente condotta esemplare, contegno e modi corretti e urbani;
- assumere e dare informazioni, praticare ricerche ed accertamenti relativi a servizi comunali;
- sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
- impedire danni alle piantagioni e seminati, nonché i furti campestri;
- esercitare il controllo sull'osservanza delle norme in materia di viabilità, di polizia urbana, di annona e commercio, di edilizia, d'igiene, ecc.;
- trovandosi presenti a risse o a litigi, intervenire prontamente dividendo i contendenti e richiedendo, se necessario, l'intervento dei colleghi e degli altri organi di polizia;
- prestare assistenza nel trasporto e nell'accompagnamento di persone ferite, informandone le autorità competenti, specie se hanno motivo di ritenere che il fatto sia in relazione con una azione delittuosa; intervenire contro chiunque eserciti l'esercizio abusivo di mestieri girovaghi;
- rinvenendo o ricevendo in consegna oggetti smarriti o abbandonati, versarli al più presto al proprio Ufficio, facendo rapporto al comandante e al Sindaco del Comune nel cui territorio il bene è stato rinvenuto;
- per un'azione preventiva, se del caso repressiva, evitare ed impedire danneggiamenti oltre che alle proprietà dei Comuni, anche, nel limite del possibile, alla proprietà privata;
- comportarsi analogamente in caso di deturpazione di edifici pubblici o privati e di pavimentazioni, con scritte e disegni contrari alle leggi e al decoro cittadino;
- sorvegliare, in modo particolare, sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale, per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nella concessione o nella autorizzazione, ottemperando a quanto previsto dal D.P.R. n. 180 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni; disimpegnare tutti gli altri servizi che nell'interesse del Comune vengono loro ordinati;
- fare segnalazione di ogni reato del quale vengono comunque a conoscenza, salvo che si tratti di reato punibile a querela della parte offesa.

La segnalazione deve essere presentata senza ritardo all'Autorità Giudiziaria tramite il comandante la P. L..

Il Corpo di P. L. deve curare che gli orari di apertura e di chiusura dei negozi e degli esercizi pubblici siano rispettati e deve vigilare sulla esatta osservanza delle norme vigenti in materia di commercio e annona, sulle disposizioni legislative e regolamentari della vendita a peso netto, sull'indicazione dei prezzi al pubblico, sulle forme particolari di vendita, sulle garanzie per gli acquirenti, sulla salubrità degli esercizi e sull'igiene degli alimenti, sulla prevenzione degli incendi.

Il servizio da effettuare in occasione di fiere e di mercati è particolarmente rivolto: alla

riscossione della tassa di occupazione suolo pubblico; all'accertamento che l'occupazione del suolo pubblico avvenga secondo le modalità dettate dall'Amministrazione Comunale di riferimento; a prevenire risse, furti, borseggi e schiamazzi; a impedire che si esercitino giuochi d'azzardo, intervenendo nei modi di legge nei confronti dei contravventori; a esercitare una particolare sorveglianza nei riguardi dei mediatori e imbonitori, accertando la regolarità della loro posizione nei confronti della legge; ad assicurare il libero svolgimento dell'attività fieristica e di mercato.

La Polizia Locale non deve permettere l'abusiva affissione murale e la distribuzione pubblica di manifesti, nonché la lacerazione e deturpazione di quelli affissi con regolare autorizzazione.

Art. 17

Orario di lavoro

L'orario di lavoro settimanale è quello previsto dal contratto nazionale di lavoro per il personale dipendente degli Enti Locali.

Il comandante, avendo presenti le direttive generali dei Sindaci, o dei loro delegati, organizza mensilmente il servizio della Polizia Locale che, compatibilmente con le presenze in organico e con gli eventuali differenti tipi di rapporto di lavoro degli addetti, deve prevedere la copertura di almeno undici ore nell'arco della giornata per almeno sei giorni ogni settimana; ne dà notizia ai singoli addetti e ai Sindaci e/o ai loro delegati, i quali provvederanno alla convalida della turnazione proposta e alla successiva notizia agli Uffici del Personale dei quattro Comuni.

Quando necessità eccezionali, comprovate e documentate, lo richiedano, il personale della P. L. è tenuto a prestare la sua opera per un orario superiore a quello indicato, o in turni diversi da quelli normali.

In questi casi, la prestazione eccedente le normali ore lavorative giornaliere è considerata lavoro straordinario e come tale compensato o recuperato con le modalità stabilite dalle disposizioni in vigore.

Per far fronte a tutte le esigenze di servizio al personale stesso è fatto obbligo di reperibilità secondo le modalità stabilite dalle Amministrazioni, di norma comunque, non è consentita la copertura con tale istituto di oltre sei giorni mensili da parte di ogni individuo.

Il comandante, in collaborazione con i responsabili amministrativi, prepara mensilmente i turni di reperibilità.

Le domande di congedo o di permesso degli addetti alla P. L. devono, nel limite del possibile, essere presentate al comandante prima che egli predisponga i vari servizi.

Art. 18

Armamento.

Gli addetti alla Polizia Locale aventi la qualità di agente di pubblica sicurezza sono dotati delle armi del tipo iscritto nel catalogo delle armi, all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975 e successive modificazioni e specificatamente della pistola semiautomatica calibro 9x21, corredata di due caricatori con quindici cartucce ognuno.

Tale armamento è adeguato e proporzionato alla esigenza della difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato ai sensi del successivo articolo del presente regolamento.

Art. 19

Termini e modalità del servizio prestato con armi.

Sono svolti in via continuativa con armi i seguenti servizi di Polizia Locale:

tutti i servizi notturni (dal tramonto alla levata del sole);

tutti i servizi svolti nelle funzioni proprie della polizia di sicurezza, della polizia giudiziaria, della polizia stradale e di quelle della polizia locale certamente per la protezione civile, per l'ausilio ai Sindaci e per i trattamenti sanitari obbligatori.

Sono svolti di norma senza armi i seguenti servizi di Polizia Locale:

- Educazione stradale nelle scuole
- Relazioni con il pubblico
- Gestione dei verbali
- Attività amministrative (concessioni, autorizzazioni e nulla osta)
- Gestione del personale
- Gestione dei mezzi operativi
- Supporto agli Uffici Elettorali Comunali
- Attività di rappresentanza.

Al personale di P. L. addetto a questi ultimi servizi, l'arma è assegnata di volta in volta in relazione a particolari circostanze.

Gli operatori che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, debitamente autorizzati (art. 4 Legge 65/1986), viene prestato servizio in abito civile, nonché, nei soli casi di assegnazione dell'arma in via continuativa (art. 6, 2' comma del Regolamento approvato con D.M. n. 145/1987), fuori servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta dal Sindaco competente per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:

- le generalità complete dell'operatore di P.L.;
- gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;
- la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola);
- la descrizione del munizionamento.

Del provvedimento è fatta menzione ed annualmente è confermato, nel tesserino di identificazione che l'operatore è tenuto a portare sempre con sè.

Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.

Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, ognuno dei quattro Sindaci, con apposito provvedimento che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

L'assegnazione dell'arma per servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa, sarà disposto di volta in volta con provvedimento del Sindaco competente.

Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati ai quattro punti di cui sopra, nonché:
il servizio da espletare in armi;
la durata del servizio;
l'obbligo di riconsegnare l'arma allorché sia ultimato il servizio.

In ogni caso nessuna arma potrà essere assegnata, né in via continuativa, né in via occasionale, in assenza dell'attestazione relativa all'addestramento di cui al successivo art. 16.

L'arma assegnata in via continuativa è prelevata, previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo, nel registro di carico delle armi e delle munizioni.

L'arma deve essere immediatamente versata quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano comunque venute a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata al deposito allorquando viene meno la qualità di agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Sindaco o dal Prefetto.

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio di competenza sono svolti di massima senza armi; tuttavia, agli addetti alla P. L. cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale, per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati, di massima, senza armi.

Tuttavia, il Sindaco del Comune, nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto, può richiedere che un contingente del personale inviato per soccorso (o in supporto), sia composto da addetti in possesso della qualità di agenti di P. S., che effettuino il servizio stesso in uniforme e muniti di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del Regolamento Comunale del Comune presso cui il comando viene richiesto.

Il Sindaco dà comunque comunicazione al Prefetto territorialmente competente del personale impiegato, del tipo del servizio per il quale saranno impiegati gli operatori di P.M. e della presumibile durata della missione.

Art. 20

Conservazione delle armi e del munizionamento; ritiro e riconsegna.

Le armi sono custodite, prive di fondina e di munizioni, nelle casseforti di cui sono dotati gli Uffici di Polizia Locale.

Le munizioni sono custodite in altra cassaforte con simili caratteristiche d'inviolabilità.

Le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal vice comandante operativo del Corpo Intercomunale di Polizia Locale.

L'autorità di pubblica sicurezza, che determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

L'accesso al locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco e ai responsabili dell'Ufficio; l'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta sorveglianza del consegnatario dell'armeria, se presente.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche.

Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a ciò appositamente predisposto, esterno al locale in cui esse sono custodite.

Nel locale in cui sono custodite le armi e in quello in cui avviene il caricamento e lo scaricamento di esse, sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Controlli giornalieri delle armi e delle munizioni sono effettuati dal consegnatario, all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo.

I Sindaci dispongono visite di controllo e ispezioni periodiche.

Il consegnatario cura con la massima diligenza la tenuta dei registri e delle documentazioni e la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni di armeria.

Art. 21

Addestramento.

Gli addetti alla P. L. prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine i Comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalla Regione, possono stipulare apposita convenzione con la Sezione del Tiro a Segno Nazionale, nonché con gli enti o comandi nei comuni limitrofi che dispongono di propri poligoni abilitati.

I Sindaci possono disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per gli addetti alla P. L. o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti e le convenzioni adottati, ai sensi dei precedenti commi, sono comunicati al Prefetto.

Qualora il poligono di tiro si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio gli operatori di P. L., essi sono comunque autorizzati a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa.

A tal fine, i Sindaci trasmettono al Questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ed annotano gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino di identificazione o in altro documento.

Art. 22

Disposizione finale.

Il presente regolamento abroga ogni provvedimento precedente che disciplina la materia.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento e per quanto applicabili, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia e agli statuti comunali, ai regolamenti e ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il presente regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività delle relative delibere di approvazione da parte delle Giunte Comunali di Castel d'Azzano, di Buttapietra, di Vigasio e di Mozzecane.